



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GASPARRI e QUAGLIARIELLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2009**

Modifica all'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195,  
in materia di interventi del Consiglio superiore della magistratura  
a tutela del prestigio e dell'indipendenza della Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. – La possibilità, per il Consiglio superiore della magistratura (CSM), di deliberare l'apertura delle cosiddette «pratiche a tutela» dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria non risulta prevista da alcuna norma di livello costituzionale o legislativo. Solo di recente, con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio superiore della Magistratura del 15 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2009, è stato inserito nel regolamento interno dell'organo un articolo, il 21-*bis*, esplicitamente dedicato a disciplinare la procedura per l'apertura e la deliberazione di tali iniziative (Procedura per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria).

Con il presente disegno di legge s'intende, da un lato, fornire un'opportuna copertura legislativa all'esercizio di tale competenza, ma dall'altro fissarne anche i limiti stringenti. Va del resto osservato che le pratiche a tutela si risolvono quasi sempre in prese di posizione prive di reali effetti giuridici, idonee peraltro a ingenerare polemiche e tensioni politiche non secondarie. Inoltre, laddove essere siano indirizzate a sollecitare all'azione altri organi che ne abbiano competenza (a sollecitare ad esempio inchieste giudiziarie), la loro sostanziale superfluità balza agli occhi, giacché, ad esempio in presenza di notizie di reato a danno di magistrati, la competente Procura della Repubblica deve agire comunque, a prescindere e indipendentemente da qualsiasi sollecitazione.

In presenza, pertanto, dell'esercizio di una generica competenza di «tutela» dell'ordine giudiziario, dai contorni assai indefiniti, si ritiene necessario chiarire che l'apertura di pratiche del genere non può determinare una lesione di quegli stessi valori costituzio-

nali che il CSM vorrebbe tutelare tramite le proprie iniziative. È infatti essenziale che ciascun procedimento ancora pendente presso le varie giurisdizioni possa svolgersi e concludersi in piena serenità, senza interventi esterni che possano mettere a rischio l'indipendenza e l'imparzialità dei collegi giudicanti. Si tratta di valori essenziali che potrebbero facilmente essere messi a rischio a seguito di iniziative conflittuali, tanto più se originate dall'interno stesso delle istituzioni. Dibattiti pubblici o prese di posizione ufficiali dell'organo di governo autonomo della magistratura potrebbero facilmente, in talune ipotesi, ingenerare un clima di tensione, che può nuocere alla serenità dei collegi giudicanti e a quella di tutte le altre parti del processo.

Ad ulteriore giustificazione del limite che s'intende in questo modo porre all'apertura delle cosiddette «pratiche a tutela», va considerato che ogni singolo magistrato ha a disposizione – nelle ipotesi in cui il suo onore o prestigio risulti leso da atti, fatti o comportamenti esterni – i comuni strumenti di tutela processuale, in sede penale o civile.

Potrebbe perciò risultare non opportuno o inutile che il CSM sovrapponga o sostituisca la propria attività di tutela a quella che il singolo magistrato può esercitare autonomamente. Inoltre, il CSM stesso ha a disposizione, per i casi in cui i fatti, gli atti o i comportamenti in questione provengano da organi statali, e siano lesivi di attribuzioni sue e/o dell'ordine giudiziario inteso come apparato burocratico-amministrativo, lo strumento formale del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri, attraverso il quale può domandare una pronuncia della Corte costituzionale, ben più efficace di generiche prese di posizione consiliari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il Consiglio superiore, nell'ambito dei suoi interventi a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario, non può assumere iniziative che rechino nocuo-mento alla riservatezza, alla serenità e alla imparzialità della funzione giudiziaria e al regolare svolgimento di procedimenti pen-denti».

